



Periodico informativo n. 03/2019

E-fattura: soggetti esonerati

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le novità previste in tema di fatturazione elettronica per i soggetti esonerati.

Gli allegati da consultare:

E-fattura: soggetti esonerati	
<i>Premessa</i>	2
<i>Contribuenti forfettari e di vantaggio</i>	3
<i>Altri soggetti</i>	3
CHECK LIST	4
SCHEDA PRATICA	6
Sintesi delle principali scadenze dal 21 al 25 Gennaio 2019	10

E-fattura: soggetti esonerati

Premessa

Dal 1° gennaio del 2019 è in vigore l'obbligo di emissione della fattura in formato digitale (formato XML) per tutti gli operatori IVA (con alcuni casi di esonero). L'obbligo è, tuttavia, già in essere dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione. Dal 1° settembre lo stesso obbligo è in essere per le operazioni di tax free shopping mentre Si ricorda, inoltre, che l'obbligo è già in vigore dal 2015 per tutte le operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione con riferimento alle fatture emesse dal 31 marzo 2015.

Calendario obbligo fattura elettronica	
Tipologia di operazione	Decorrenza obbligo e-fattura
Cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione	1° luglio 2018
Tax free shopping	1° settembre 2018
Tutte le operazioni IVA (B2B e B2C)	1° gennaio 2019
Fatture emesse verso la PA	Fatture emesse dal 31 marzo 2015



INFORMA

Restano in essere lo scontrino e la ricevuta fiscale. Quindi, ad esempio, un commerciante al dettaglio continuerà a certificare i corrispettivi tramite emissione di scontrino fiscale ma sarà obbligato ad emettere fattura laddove richiesta dal cliente. In tal caso, se il commerciante al dettaglio non è un soggetto esonerato, avrà obbligo di emetterla il formato elettronico (Risposta 7/E/2019).

Sono altresì esonerati dall'e-fattura i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972).

Contribuenti forfettari e di vantaggio

I contribuenti che operano in regime forfettario o di vantaggio sono esonerati dall'obbligo di emettere la fattura elettronica in formato digitale. Essi, tuttavia, non sono esonerati dall'obbligo di riceverla in tale formato.

Contribuente forfettario e di vantaggio			
Regime	Obbligo di emissione fattura elettronica	Obbligo di ricevere la fattura in formato elettronico	Emissione fattura cartacea
Forfettario	NO	SI	SI
Vantaggio	NO	SI	SI

Altri soggetti

Sono altresì esonerati dall'obbligo di emissione della fattura in formato digitale gli operatori sanitari e le associazioni sportive dilettantistiche (compresi gli altri soggetti in regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991) che abbiano conseguito proventi da attività commerciali inferiori ad una certa soglia. In particolare:

Altri soggetti		
Chi	Descrizione	Regole
Operatori sanitari	Medici, dentisti, veterinari, ecc. che devono trasmettere i dati al STS	<ul style="list-style-type: none">⇒ Hanno divieto, per il 2019, di emettere fattura in formato elettronico con riferimento alle operazioni i cui dati sono potenzialmente da trasmettere al sistema TS (anche nel caso in cui il paziente si opponga alla trasmissione dati al Sistema TS);⇒ Hanno obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le altre operazioni (salvo che si tratti di soggetti in regime di vantaggio o forfettario);⇒ Hanno obbligo di ricevere fattura in formato digitale.
Altri soggetti	Associazioni sportive dilettantistiche ed altri soggetti in regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991	Sono esonerati dall'obbligo di emettere fattura in formato digitale se hanno conseguito, nell'anno precedente, proventi da attività commerciali pari o inferiori a 65.000 euro.



INFORMA

La disposizione riguardante la ASD si applica anche alle associazioni pro loco. Ciò è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate tra le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale.

CHECK LIST

E-fattura: soggetti esonerati

NOME E COGNOME (DENOMINAZIONE)

CODICE FISCALE _____

P.IVA _____

ANNOTAZIONI _____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

CHEK LIST

Campo	Descrizione
Tipo di operazione	<input type="checkbox"/> Cessione benzina e gasolio per autotrazione; <input type="checkbox"/> Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione; <input type="checkbox"/> Tax free shopping; <input type="checkbox"/> B2B (tra operatori IVA); <input type="checkbox"/> B2C (tra operatore IVA e privato); <input type="checkbox"/> Fattura da emettere verso la PA.
Regime forfettario/vantaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Operatore sanitario	<input type="checkbox"/> Dati da inviare al sistema TS <input type="checkbox"/> Dati da NON inviare al sistema TS
ASD che ha conseguito nell'anno precedente, proventi da attività commerciali pari o inferiori a 65.000 euro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Soggetto in regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 che ha conseguito nell'anno precedente, proventi da attività commerciali pari o inferiori a 65.000 euro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Piccolo produttore agricolo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
QR code	<input type="checkbox"/> Generato <input type="checkbox"/> NON generato
Importo fattura emessa	<input type="checkbox"/> Superiore a 77,47 euro <input type="checkbox"/> Non superiore a 77,47 euro

Fatture di acquisto	<input type="checkbox"/> Canale telematico comunicato al fornitore <input type="checkbox"/> Canale telematico NON comunicato al fornitore
Conservazione fatture emesse	<input type="checkbox"/> Elettronica <input type="checkbox"/> Cartacea <input type="checkbox"/> Mista
Conservazione fatture di acquisto	<input type="checkbox"/> Elettronica <input type="checkbox"/> Cartacea <input type="checkbox"/> Mista
Servizio di conservazione elettronica	<input type="checkbox"/> Delega ad intermediario <input type="checkbox"/> Nessuna delega
Servizio di generazione e trasmissione e-fattura	<input type="checkbox"/> Delega ad intermediario <input type="checkbox"/> Nessuna delega

SCHEDA PRATICA

E-fattura: soggetti esonerati

Fattura emessa verso la PA



Il contribuente esonerato dall'obbligo di emissione della fattura elettronica (come ad esempio chi opera in regime di vantaggio) non lo è se trattasi di operazione compiuta verso la PA (Pubblica Amministrazione).



⇒ ESEMPIO

Un contribuente in regime forfettario, il 15 gennaio effettua una consulenza al Comune di Roma.

Essendo il comune una Pubblica Amministrazione il contribuente, a fronte del compenso ricevuto, dovrà emettere la fattura obbligatoriamente in formato elettronico.

Comunicazione PEC al fornitore



Il contribuente esonerato ha obbligo di ricevere la fattura in formato elettronico. Questi può comunicare o meno al fornitore il canale telematico dove riceverle (PEC o codice destinatario). Dalla comunicazione dipende la modalità di conservazione (cartacea o elettronica).



⇒ ESEMPIO

Un contribuente agisce in regime forfettario e compra dei beni per la propria attività richiedendo il rilascio della fattura. Il fornitore non è un soggetto esonerato dall'emissione dell'e-fattura. Il forfettario ha due possibilità:

- non comunicare alcun canale telematico dove ricevere la fattura elettronica,
- comunicare al fornitore il canale telematico (PEC o codice destinatario) dove ricevere la fattura elettronica.

Nel caso di cui al punto 1), per il fornitore sarà sufficiente compilare solo il campo "Codice Destinatario" con il valore "0000000" ma egli dovrà rilasciare al contribuente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata "Consultazione - Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi"). In questo caso per il contribuente non ci sarà obbligo di conservazione digitale della fatture ricevute (FAQ Agenzia Entrate).

Nell'ipotesi di cui al punto 2), il fornitore inserirà nella compilazione della fattura il canale telematico prescelto dal contribuente e sarà qui che il SDI (Sistema di Interscambio) farà pervenire la fattura che il contribuente avrà cura di prelevare. In tal caso ci sarà obbligo di conservazione digitale.

Fattura verso un privato



L'obbligo di emissione di fattura in formato elettronico sussiste anche verso i privati consumatori.



⇒ ESEMPIO

Il contribuente che opera in regime di vantaggio deve emettere fattura verso un proprio cliente consumatore finale. Questi decide di emetterla in formato digitale.

In tal caso il contribuente che emette la fattura, nella compilazione, dovrà indicare come codice destinatario quello convenzione di 7 zero ("0000000") e dovrà, comunque, consegnare al cliente (consumatore privato) una copia cartacea della fattura la quale avrà per questi pieno valore ai fini fiscali.

Il QR code



Per rendere più sicuro il passaggio all'e-fattura è stato previsto che tutti gli operatori titolari di partita Iva possono registrare preventivamente presso il SdI l'indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture e generare e portare con se un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l'indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al SdI.



⇒ ESEMPIO

Il contribuente che opera in regime di vantaggio/forfettario può generare un QR code?

La risposta è affermativa. Il QR code può essere generato da tutti i soggetti titolari di partita IVA.

Marca da bollo



Le fatture emesse dai soggetti che agiscono in regime forfettario e di vantaggio sono soggette ad imposta di bollo di 2 euro se l'importo della fattura è superiore a euro 77,47. Tale regola resta in essere anche nel caso in cui la fattura è emessa in formato elettronico.



⇒ ESEMPIO

Un contribuente che opera in regime forfettario deve emettere una fattura per la vendita di un bene per l'importo di 120 euro. In tal caso questi può:

- ⇒ emettere fattura in formato cartaceo;
- ⇒ emettere fattura in formato elettronico.

Nel primo caso l'imposta di bollo può essere assolta apponendo sulla fattura un contrassegno telematico di 2 euro; nel secondo caso, l'imposta di bollo va assolta in maniera virtuale (occorre valorizzare l'apposito campo "Dati Bollo").

Nel 2 caso, il versamento va fatto con riferimento alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare e deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo. Per consentire il pagamento, l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Questa informazione, in particolare, viene riportata all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dalle Entrate.



Sintesi delle principali scadenze dal **21 al 25 Gennaio 2019**

DATA	ADEMPIMENTI
Lunedì 21 Gennaio	Regime speciale IVA MOSS - Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa
	FABBRICANTI DI MISURATORI FISCALI - Trasmissione dati
Venerdì 25 Gennaio	IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Mensili
	IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Trimestrale (4° trimestre 2018)
	SUPERBOLLO - Versamento
	Bollo auto - Versamento
	Imposta sulle Assicurazioni - Versamento
Tasse annuale concessioni governative - Versamento	

Flavia Valmorra – Roberto Garavini

Ravenna 22 gennaio 2019